

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 23 maggio 2026


SI PUBBLICA IL SABATO


DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 4 dicembre 2025, n. 76.
LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2025, n. 10.		Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 22 marzo 2021, n. 8-42/Leg. (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 12 agosto 2020, n. 8 (legge sulla promozione turistica provinciale 2020)). (26R00007)..... Pag. 6
Legge regionale di stabilità 2026. (26R00004) Pag. 1		
LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2025, n. 11.		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 4 dicembre 2025, n. 77.
Bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2026-2028. (26R00005)..... Pag. 4		Integrazione del decreto del Presidente della Provincia 10 luglio 2009, n. 10-12/Leg. (Regolamento per il reclutamento dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali (articolo 100 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)). (26R00008)..... Pag. 8
REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)		REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 4 dicembre 2025, n. 75.		LEGGE PROVINCIALE 5 agosto 2025, n. 11.
Ridefinizione degli ambiti territoriali ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge sulla promozione turistica provinciale 2020. (26R00006).... Pag. 5		Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027. (25R00314) Pag. 9





REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2025, n. 10.

Legge regionale di stabilità 2026.

(Pubblicata nel Supplemento n. 6 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige dell'11 dicembre 2025, n. 50 - Sez. gen.).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 (Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), e successive modificazioni.

1. Dopo il comma 1-*bis* dell'art. 2 della legge regionale n. 6 del 2012 e successive modificazioni è inserito il seguente:

«1-*ter*. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione l'adeguamento automatico di cui al comma 1-*bis* non trova più applicazione, fermi restando gli adeguamenti riferiti al periodo fino al termine dell'anno di riferimento 2024. A partire dall'anno di riferimento 2025, l'indennità consiliare mensile lorda, come rivalutata e adeguata ai sensi del comma 1-*bis*, è rivalutata annualmente sulla base della variazione dell'Indice delle retribuzioni giornaliere lorde ai fini previdenziali, per tutti i rapporti di lavoro dipendente in Trentino-Alto Adige/Südtirol, fondato sui dati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS/NISF), comunicata dagli Istituti provinciali di statistica, della quale il Presidente del Consiglio regionale prende atto con proprio decreto. La predetta rivalutazione decorre dal primo giorno dell'anno successivo all'anno di riferimento.»

2. Dopo il comma 1-*bis* dell'art. 3 della legge regionale n. 6 del 2012 e successive modificazioni è inserito il seguente:

«1-*ter*. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione l'adeguamento automatico di cui al comma 1-*bis* non trova più applicazione, fermi restando gli adeguamenti riferiti al periodo fino al termine dell'anno di riferimento 2024. A partire dall'anno di riferimento 2025, l'importo netto mensile riconosciuto come rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del mandato, come rivalutato e adeguato ai sensi del comma 1-*bis*, è rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'Indice delle retribuzioni giornaliere lorde ai fini previdenziali, per tutti i rapporti di lavoro dipendente in Trentino-Alto Adige/Südtirol, fondato sui dati dell'Istituto nazionale

della previdenza sociale (INPS/NISF), comunicata dagli Istituti provinciali di statistica, della quale il Presidente del Consiglio regionale prende atto con proprio decreto. La predetta rivalutazione decorre dal primo giorno del mese successivo della data di emanazione del decreto di cui al periodo precedente.»

3. Si provvede all'applicazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Consiglio regionale e della Regione.

Art. 2.

Modifiche alla legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 (Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), e successive modificazioni.

1. Dopo il comma 2-*bis* dell'art. 2 della legge regionale n. 6 del 2012 e successive modificazioni è inserito il seguente:

«2-*bis*1. Il Consigliere regionale ha facoltà di destinare una parte o l'intera indennità consiliare mensile netta di cui al comma 1, nonché gli eventuali arretrati derivanti da adeguamenti automatici riferiti alla medesima indennità consiliare, al Fondo regionale per il sostegno della famiglia e dell'occupazione previsto dall'art. 12 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4. La scelta di destinazione è formalizzata con nota scritta da inviare alla Presidenza del Consiglio regionale, ha effetto dal mese successivo alla presentazione della nota ed è revocabile in ogni momento con le medesime modalità. La destinazione di cui al presente comma non incide sulla determinazione della base imponibile contributiva ai fini della previdenza obbligatoria, del Fondo di solidarietà e degli altri istituti previsti dalla presente legge.»

2. Dopo il comma 1 dell'art. 15-*bis* della legge regionale n. 6 del 2012 e successive modificazioni è inserito il seguente:


«1-*bis*. Resta ferma la facoltà di destinazione di cui all'art. 2, comma 2-*bis*1., che non costituisce rinuncia ai trattamenti economici previsti dalla presente legge né trasferimento a terzi ai sensi del comma 1.»

Art. 3.

Finanziamento degli interventi previsti dall'art. 6 della legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 (Interventi di promozione e sostegno al welfare complementare regionale), e successive modificazioni.

1. A decorrere dall'esercizio 2026 la Regione provvede al finanziamento degli interventi previsti dall'art. 6 della legge regionale n. 3 del 1997 e successive modificazioni con un trasferimento annuo a Pensplan Centrum S.p.a. pari a euro 650.000,00.

2. Con regolamento regionale, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i rapporti finanziari con Pensplan Centrum S.p.a. relativi al trasferimento e alla rendicontazione



delle risorse di cui al presente articolo, nonché quant'altro possa occorrere per la piena applicazione dello stesso.

3. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede per gli esercizi 2026-2028 mediante integrazione di stanziamento sulla Missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» Programma 07 «Programmazione e Governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali» Titolo 1 «Spese correnti». Per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 8-bis della legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 (Interventi di promozione e sostegno al welfare complementare regionale), e successive modificazioni.

1. L'art. 8-bis della legge regionale n. 3 del 1997 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 8-bis (Comitato consultivo per lo sviluppo del welfare complementare regionale). — 1. La Giunta regionale può nominare, con propria deliberazione, previo parere della Commissione consiliare competente, un comitato consultivo composto di tre membri con il compito di sviluppare strategie nell'ambito del welfare complementare e supportare i soci della società di cui all'art. 3 nella individuazione e realizzazione delle strategie da indicare alla società stessa.

2. I membri del comitato sono scelti fra personalità, appartenenti al mondo accademico o associativo-sociale, aventi particolare esperienza nell'ambito della previdenza complementare, del welfare, delle politiche sociali e per la non autosufficienza.

3. Il funzionamento del comitato è disciplinato con la deliberazione di nomina di cui al comma 1.».

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, stimati in euro 10.000,00 annui, si provvede con le risorse già stanziare nella Missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione» Programma 11 «Altri servizi generali» Titolo 1 «Spese correnti».

Art. 5.

Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), e successive modificazioni.

1. Alla legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 54 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La giunta comunale si compone del sindaco, che la presiede, e di un numero di assessori, stabilito dallo statuto, non superiore a:

a) 8 componenti nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti oppure capoluogo di provincia;

b) 7 componenti nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;

c) 6 componenti nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

d) 5 componenti nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;

e) 4 componenti nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Nei comuni della Provincia di Bolzano con popolazione fino a 3.000 abitanti, qualora il numero di assessori sia stabilito dallo statuto nel numero di quattro, la deroga prevista al comma 8 si applica solo nel corso del mandato.»;

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nei comuni della Provincia di Trento con popolazione superiore a 1.000 e fino a 10.000 abitanti, lo statuto può prevedere un numero di assessori superiore di un'unità rispetto a quello massimo stabilito dal comma 1. Tale assessore può essere nominato anche in deroga a quanto previsto dall'art. 55. L'indennità mensile di carica spettante complessivamente agli assessori corrisponde a quella spettante complessivamente al numero massimo di assessori previsto dal comma 1 e le indennità mensili dei singoli assessori sono ridotte in misura uguale, ferma restando la maggiorazione percentuale spettante al vice-sindaco. L'indennità rimane nella misura piena qualora un assessore non possa percepire la stessa o vi rinunci.»;

b) dopo l'art. 68.1.1.1 è inserito il seguente:

«Art. 68.1.1.1.1 (Nuove misure a decorrere dall'anno 2026 delle indennità di carica e dei gettoni di presenza degli amministratori dei comuni della regione).

— 1. A decorrere dall'anno 2026, le indennità di carica dei sindaci dei comuni della Provincia di Trento fissate dal DPR n. 12 febbraio 2025, n. 3, sono rideterminate nel modo seguente:

a) con aumento del 20 per cento per i comuni fino a 500 abitanti;

b) con aumento del 18,75 per cento per i comuni da 501 fino a 2.000 abitanti e comunque per un importo non inferiore a quello previsto per i comuni di cui alla lettera a);

c) con aumento del 18,75 per cento per i comuni da 501 fino a 2.000 abitanti se di classe segretariale superiore alla quarta;

d) con aumento del 15 per cento per i comuni da 2.001 fino a 3.000 abitanti;


e) con aumento del 12 per cento per i comuni da 2.001 fino a 3.000 abitanti se di classe segretariale superiore alla terza;

f) con aumento del 12 per cento per i comuni da 3.001 fino a 5.000 abitanti e comunque per un importo non inferiore a quello massimo previsto per i comuni di cui alla lettera d);

g) con aumento dell'11,25 per cento per i comuni da 3.001 fino a 5.000 abitanti se di classe segretariale superiore alla terza;

h) con aumento del 15 per cento per i comuni da 5.001 fino a 10.000 abitanti;

i) con aumento del 13,25 per cento per i comuni da 5.001 fino a 10.000 abitanti se di classe segretariale superiore alla terza;



l) con aumento del 5,25 per cento per i comuni di livello inferiore da 10.001 fino a 30.000 abitanti;

m) con aumento del 3,75 per cento per i comuni di livello superiore da 10.001 fino a 30.000 abitanti;

n) con aumento del 2,25 per cento per i comuni da 30.001 fino a 50.000 abitanti;

o) con aumento del 2,25 per cento per i comuni con più di 50.000 abitanti.

2. A decorrere dall'anno 2026, le indennità di carica dei sindaci dei comuni della Provincia di Bolzano fissate dal DPRReg. 12 febbraio 2025, n. 3, sono rideterminate nel modo seguente:

a) con aumento del 20 per cento per i comuni fino a 500 abitanti;

b) con aumento del 18,75 per cento per i comuni da 501 fino a 2.000 abitanti;

c) con aumento del 15 per cento per i comuni da 2.001 fino a 3.000 abitanti;

d) con aumento del 12 per cento per i comuni da 3.001 fino a 5.000 abitanti se di classe segretarile superiore alla terza;

e) con aumento del 12 per cento per i comuni da 5.001 fino a 10.000 abitanti;

f) con aumento dell'11,25 per cento per i comuni da 10.001 fino a 15.000 abitanti se di classe segretarile superiore alla terza;

g) con aumento del 15 per cento per i comuni da 15.001 fino a 17.500 abitanti;

h) con aumento del 13,25 per cento per i comuni da 17.501 fino a 30.000 abitanti se di classe segretarile superiore alla terza;

i) con aumento del 5,25 per cento per i comuni da 30.001 fino a 50.000 abitanti;

l) con aumento del 3,75 per cento per i comuni da 50.001 fino a 17.500 abitanti;

m) con aumento del 3,75 per cento per i comuni da 17.501 fino a 30.000 abitanti;

n) con aumento del 2,25 per cento per i comuni da 30.001 fino a 50.000 abitanti;

o) con aumento del 2,25 per cento per i comuni con più di 50.000 abitanti.

3. Le indennità dei vicesindaci, degli assessori e dei presidenti dei consigli sono adeguate alle nuove indennità dei corrispondenti sindaci, come incrementate per effetto di quanto previsto ai commi 1 e 2 con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal DPRReg. n. 3 del 2025.

4. In caso di cifra decimale, le indennità sono arrotondate all'unità inferiore.

5. Continua a trovare applicazione la disciplina recata dall'art. 68.1, comma 10, facendo riferimento all'art. 7 del DPRReg. n. 3 del 2025.

6. La misura del gettone di presenza fissata dalla tabella I del DPRReg. n. 3 del 2025 è fissata a decorrere dal 2026 come segue:

a) euro 50 nei comuni fino a 500 abitanti;

b) euro 60 nei comuni da 501 a 2.000 abitanti;

c) euro 70 nei comuni da 2.001 a 3.000 abitanti;

d) euro 80 nei comuni da 3.001 a 10.000 abitanti;

e) euro 100 nei comuni da 10.001 a 30.000 abitanti;

f) euro 130 nei comuni da 30.001 a 50.000 abitanti;

g) euro 160 nei comuni superiori a 50.000 abitanti.


7. A decorrere dal 2026, nei comuni di Bolzano e di Trento, in luogo dei gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali del medesimo ente, ai consiglieri comunali, che non godono dell'indennità di carica, è corrisposta un'indennità di funzione mensile forfettaria pari a euro 1.200 lordi e pari a 1.400 lordi per i Capigruppo. L'indennità di funzione è ridotta in misura pari a euro 100 per ogni assenza alle sedute del consiglio comunale e in misura pari a euro 50 per ogni assenza alle sedute delle commissioni e di altri organi collegiali. La stessa riduzione viene applicata nei casi di partecipazione inferiore ai tempi minimi stabiliti con propria disposizione regolamentare dai comuni di Bolzano e di Trento. L'indennità di funzione corrisposta ai consiglieri dei comuni di Bolzano e di Trento è equiparata ai gettoni di presenza ai fini dell'applicazione della disciplina regionale in materia di cumulo di indennità e gettoni e di limiti al cumulo dei gettoni di presenza prevista dal regolamento.

8. In considerazione delle risorse che annualmente si rendono disponibili nei bilanci provinciali a seguito dell'accollo da parte della regione di una quota del contributo alla finanza pubblica delle province autonome, alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità e dei gettoni provvedono le province autonome di Trento e Bolzano nell'ambito della rispettiva competenza esclusiva in materia di finanza locale.

9. Per consentire alle province di provvedere alla copertura finanziaria, entro il 28 febbraio 2026 la giunta regionale adotta un atto ricognitivo delle nuove indennità spettanti agli amministratori comunali.

10. Entro il 31 gennaio 2026 la giunta regionale adotta un nuovo regolamento ricognitivo delle modifiche introdotte con il presente articolo. Il regolamento trova applicazione a decorrere dall'anno 2026. Per l'approvazione dello stesso non si osserva la procedura prevista dall'art. 67, comma 3.».

2. Fino all'entrata in vigore di eventuali modifiche statutarie in armonia con le nuove disposizioni recate dalla lettera *a)* del comma 1, in materia di composizione della giunta comunale, i comuni continuano ad applicare le disposizioni statutarie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. A decorrere dal 1° gennaio 2026, non trova più applicazione la riduzione delle indennità di carica degli assessori in caso di assessore sovranumerario previsto ai sensi dell'art. 54, comma 2, della legge regionale n. 2 del 2018 nel testo vigente prima delle modifiche recate dalla presente legge.



Art. 6.

Modifica alla legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 (Norme urgenti in materia di personale), e successive modificazioni.

1. Nella lettera *c*), del comma 1, dell'art. 5, della legge regionale n. 3 del 2000 e successive modificazioni le parole: «o, limitatamente ad assunzioni temporanee di personale da destinare ad uffici giudiziari siti in Provincia di Bolzano, per graduatoria pubblica per titoli;» sono sostituite dalle seguenti: «. Limitatamente alla Provincia di Bolzano e al fine di sopperire a gravi carenze di organico, per assunzioni a tempo determinato e per garantire la piena operatività dell'amministrazione della giustizia, quale servizio pubblico essenziale, nonché il diritto all'utilizzo della propria lingua, l'accesso può avvenire mediante graduatorie per titoli, fermo restando il rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione;».

Art. 7.

Oneri per la contrattazione per il triennio 2025-2027

1. All'art. 7 della legge regionale 21 luglio 2025, n. 5, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera *b*) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«*b*) 3.184.000,00 euro sull'esercizio 2026;»;

b) nel comma 3 l'importo «2.425.000,00» è sostituito dall'importo «3.184.000,00».

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 759.000,00 per l'esercizio 2026, si provvede mediante corrispondente integrazione di stanziamento sulla Missione 20 «Fondi ed accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», Titolo 1 «Spese correnti».

Art. 8.

Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura finanziaria

1. Per il triennio 2026-2028 sono autorizzate le variazioni agli stanziamenti di cui all'allegata tabella A concernenti il rifinanziamento di leggi regionali, nonché le nuove autorizzazioni e riduzioni di spesa.

2. Alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con le modalità previste dalla tabella B.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 10 dicembre 2025

Il Presidente: KOMPATSCHER

(*Omissis*).

26R00004

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2025, n. 11.

Bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2026-2028.

(*Pubblicata nel Supplemento n. 6 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige dell'11 dicembre 2025, n. 50 - Sez. Gen.*)

L'ORGANO REGIONALE DI RIESAME
DEI BILANCI E RENDICONTI

Ai sensi dell'art. 84, decimo comma, dello statuto di autonomia (D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670);

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.


*Bilancio di previsione 2026-2028
stato di previsione dell'entrata*

1. Lo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi 2026-2028, allegato a questa legge, è approvato:

a) per l'esercizio finanziario 2026 in termini di competenza in euro 411.983.318,82 e in termini di cassa in euro 439.048.435,00;

b) per l'esercizio finanziario 2027 in termini di competenza in euro 398.713.318,82;

c) per l'esercizio finanziario 2028 in termini di competenza in euro 486.368.209,33.



Art. 2.

*Bilancio di previsione 2026-2028
stato di previsione della spesa*

1. Lo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi 2026-2028, allegato a questa legge, è approvato:

a) per l'esercizio finanziario 2026 in termini di competenza in euro 411.983.318,82 e in termini di cassa in euro 439.048.435,00;

b) per l'esercizio finanziario 2027 in termini di competenza in euro 398.713.318,82;

c) per l'esercizio finanziario 2028 in termini di competenza in euro 486.368.209,33.

Art. 3.

Allegati al bilancio di previsione 2026-2028

1. Sono approvati gli allegati al bilancio secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione ed avrà effetto dal 1° gennaio 2026.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 10 dicembre 2025

Il Presidente della Regione: KOMPATSCHER

(*Omissis*).

26R00005

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
4 dicembre 2025, n. 75.

Ridefinizione degli ambiti territoriali ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge sulla promozione turistica provinciale 2020.

(*Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige dell'11 dicembre 2025, n. 50 Sez. Gen.*)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale

il Presidente della Provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, punto 1) del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 670/1972, secondo il quale spetta alla Giunta provinciale la deliberazione dei regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Provincia 3 dicembre 2020, n. 15-28/Leg;

Su conforme deliberazione della Giunta provinciale n. 1849 del 28 novembre 2025, con la quale è stato approvato il regolamento avente ad oggetto «Ridefinizione degli ambiti territoriali ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge sulla promozione turistica provinciale 2020»;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ridefinizione degli ambiti territoriali delle APT

1. In applicazione dell'art. 5, comma 3, della legge sulla promozione turistica provinciale 2020, è ridefinita l'organizzazione territoriale degli ambiti prevista dalla tabella A della legge sulla promozione turistica provinciale 2020 con riferimento al territorio dei comuni coinvolti dalla modifica dell'ambito territoriale, secondo quanto previsto nell'allegato 1 al presente decreto.

Art. 2.

Modificazioni della tabella A della legge sulla promozione turistica provinciale 2020

1. In relazione a quanto previsto dall'art. 1 le sottotabelle relative agli ambiti territoriali 7 e 11 della tabella A della legge sulla promozione turistica provinciale 2020 sono sostituite dalle corrispondenti sottotabelle riportate nell'allegato 2 al presente decreto.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. Questo regolamento si applica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della sua adozione secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Provincia 22 marzo 2021, n. 8-42/Leg.

Il presente decreto sarà pubblicato nel «Bollettino ufficiale» della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Elenco degli allegati parte integrante


001 Allegato 1

002 Allegato 2

Il Presidente: FUGATTI

(*Omissis*).

26R00006



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
4 dicembre 2025, n. 76.

Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 22 marzo 2021, n. 8-42/Leg. (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 12 agosto 2020, n. 8 (legge sulla promozione turistica provinciale 2020)).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige dell'11 dicembre 2025, n. 50 - Sez. Gen.)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, punto 1) del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 670/1972, secondo il quale spetta alla Giunta provinciale la deliberazione dei regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

Visto il decreto del Presidente della Provincia 22 marzo 2021, n. 8-42/Leg.;

Su conforme deliberazione della Giunta provinciale n. 1850 del 28 novembre 2025, con la quale è stato approvato il regolamento avente ad oggetto «Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 22 marzo 2021, n. 8-42/Leg., (regolamento di esecuzione della legge provinciale 12 agosto 2020, n. 8 (legge sulla promozione turistica provinciale 2020))»;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Inserimento del capo II-bis del decreto del Presidente della Provincia 22 marzo 2021, n. 8-42/Leg.

1. Dopo il capo II del decreto del Presidente della Provincia 22 marzo 2021, n. 8-42/Leg. è inserito il seguente:

«Capo II bis

ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI PRO LOCO»

Art. 2.

Inserimento dell'art. 6-bis nel capo II-bis del decreto del Presidente della Provincia 22 marzo 2021, n. 8-42/Leg.

1. Dopo l'art. 6, nel capo II bis del decreto del Presidente della Provincia 22 marzo 2021, n. 8-42/Leg., è inserito il seguente:

«Art. 6-bis

*Requisiti per l'iscrizione
nell'elenco delle associazioni pro loco*

1. Possono essere iscritte nell'elenco delle associazioni pro loco (d'ora in avanti "elenco provinciale") le associazioni pro loco che svolgono le attività previste dall'art. 18 della legge provinciale in possesso dei seguenti requisiti:

a) costituzione con atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata;

b) previsione, tra gli scopi sociali indicati nello statuto, del concorso alla valorizzazione turistica del territorio, delle sue risorse e dei suoi prodotti;

c) ambito territoriale di attività coincidente con il territorio di un comune, circoscrizione o frazione del medesimo o, nei casi previsti dal comma 2, con una parte della circoscrizione o della frazione del medesimo;

d) previsione nello statuto di:

1) modalità di funzionamento dell'assemblea dei soci;

2) modalità di elezione e di funzionamento del consiglio direttivo;

3) possibilità di adesione aperta a tutti i soggetti che intendono concorrere allo scopo dell'associazione;

4) modalità di scioglimento della pro loco;

5) ambito territoriale di attività.

2. Nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, l'ambito territoriale di attività dell'associazione pro loco, che ha almeno ottanta soci, può coincidere con una parte della circoscrizione o della frazione, se tale parte ha un numero di abitanti non inferiore a 1.500 e costituisce, sulla base di prove documentali, una suddivisione storicamente rilevante del territorio.».

Art. 3.


Inserimento dell'art. 6-ter del decreto del Presidente della Provincia 22 marzo 2021, n. 8-42/Leg

1. Dopo l'art. 6-bis del decreto del Presidente della Provincia 22 marzo 2021, n. 8 42/Leg. è inserito il seguente:

«Art. 6-ter

*Modalità di iscrizione nell'elenco provinciale
e adempimenti delle associazioni pro loco*

1. La struttura provinciale competente in materia di turismo, accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 6-bis e la condizione di cui al comma 2, iscrive l'associazione pro loco nell'elenco provinciale, previo parere della Federazione trentina delle associazioni pro loco, che si esprime in merito al ruolo dell'associazione pro loco nella comunità di riferimento. Con deliberazione della Giunta provinciale può essere individuata la documentazione da allegare alla domanda di iscrizione nell'elenco provinciale, ulteriore rispetto alla copia dell'atto costitutivo, alla copia dello statuto e all'elenco



nominativo dei soci, nonché le modalità di presentazione della domanda e gli altri aspetti necessari per l'attuazione di questo comma.

2. Nell'elenco provinciale può essere iscritta una sola associazione pro loco per ogni ambito territoriale di attività, individuato ai sensi dell'art. 6-bis, comma 1, lettera c).

3. L'elenco provinciale è pubblicato sul sito istituzionale della Provincia.

4. Le associazioni pro loco iscritte nell'elenco provinciale inviano alla struttura provinciale competente in materia di turismo e, per conoscenza, alla Federazione trentina delle associazioni pro loco i verbali delle assemblee relative all'approvazione del conto consuntivo, all'elezione delle cariche sociali e all'eventuale approvazione di modifiche dello statuto, entro trenta giorni dalla relativa seduta, nonché l'atto di scioglimento dell'associazione pro loco, entro trenta giorni dallo scioglimento stesso.»

Art. 4.

Inserimento dell'art. 6-quater del decreto del Presidente della Provincia 22 marzo 2021, n. 8-42/Leg

1. Dopo l'art. 6-ter del decreto del Presidente della Provincia 22 marzo 2021, n. 8 42/Leg. è inserito il seguente:

«Art. 6-quater

Cancellazione dall'elenco provinciale

1. La struttura provinciale competente in materia di turismo cancella l'associazione pro loco dall'elenco provinciale nei seguenti casi:

a) perdita dei requisiti previsti dall'art. 6-bis;

b) mancato invio alla struttura provinciale competente in materia di turismo, con cadenza annuale, del verbale dell'assemblea relativa all'approvazione del conto consuntivo, o degli altri verbali indicati dall'art. 6-ter, comma 4, nei termini previsti;

c) inosservanza delle disposizioni contenute nello statuto dell'associazione;

d) mancata rendicontazione delle attività svolte, soggette a contributo provinciale, per due anni consecutivi;

e) mancata domanda di contributo provinciale, per due anni consecutivi, per la realizzazione delle attività di cui all'art. 18, comma 1, della legge provinciale;

f) richiesta di cancellazione da parte dell'associazione pro loco;

g) scioglimento dell'associazione pro loco.

2. La cancellazione dall'elenco è disposta previa instaurazione di un contraddittorio con l'associazione pro loco, in cui può essere coinvolta la Federazione trentina delle associazioni pro loco, con eventuale assegnazione di termini per la regolarizzazione o l'ottemperanza agli adempimenti mancanti.

3. Le associazioni pro loco cancellate dall'elenco provinciale non possono presentare, nello stesso anno, nuove domande di iscrizione al predetto elenco.»

Art. 5.

Modificazioni dell'art. 8 del decreto del Presidente della Provincia 22 marzo 2021, n. 8 42/Leg

1. Il comma 1 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Provincia 22 marzo 2021, n. 8-42/Leg è abrogato.

Art. 6.

Inserimento dell'art. 8-bis del decreto del Presidente della Provincia 22 marzo 2021, n. 8-42/Leg

1. Dopo l'art. 8 del decreto del Presidente della Provincia 22 marzo 2021, n. 8 42/Leg è inserito il seguente:

«Art. 8-bis

Disposizioni transitorie per le associazioni pro loco

1. Ai procedimenti avviati prima dell'entrata in vigore di questo comma continua ad applicarsi il capo II bis del d.p.p. 6 agosto 2003, n. 18-139/Leg. ancorché abrogato.

2. Le associazioni pro loco iscritte, alla data di entrata in vigore di questo comma, all'elenco previsto dall'art. 12-ter della legge provinciale sulla promozione turistica 2002, sono iscritte d'ufficio all'elenco provinciale previsto dall'art. 18 della legge provinciale.

3. Fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, ai fini dell'applicazione dell'art. 6-quater, comma 1, lettere d) ed e), si considerano gli anni successivi a quello di entrata in vigore di questo comma.

4. L'associazione pro loco che nel 2024 e nel 2025 non ha presentato domanda di contributo è cancellata dall'elenco se non presenta la predetta domanda neanche nel 2026.

5. L'associazione pro loco che nel 2023, nel 2024 e nel 2025 non ha presentato domanda di contributo, mantiene l'iscrizione nell'elenco provinciale se comunica, entro il 31 dicembre 2025, l'intenzione di realizzare, nell'anno 2026, le attività soggette a contributo provinciale ai sensi dell'art. 18 della legge provinciale, e se presenta, entro il 15 gennaio 2026, domanda per l'assegnazione del suddetto contributo per le attività dell'anno 2026, anche se già realizzate. La mancata presentazione, entro tali termini, della comunicazione o della domanda previste da questo comma comporta la cancellazione dall'elenco provinciale. Nell'ambito territoriale di attività dell'associazione pro loco che non presenta la comunicazione entro il 31 dicembre 2025 è consentita l'iscrizione di un'altra associazione pro loco che, a tal fine, presenta entro il 15 gennaio 2026 domanda di iscrizione nell'elenco provinciale ed entro il 15 febbraio 2026 domanda per l'assegnazione del contributo per le attività dell'anno 2026, anche se già realizzate.»

Il presente decreto sarà pubblicato nel «Bollettino ufficiale» della Regione.



È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Non sono presenti allegati parte integrante

Il Presidente: FUGATTI

26R00007

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
4 dicembre 2025, n. 77.

Integrazione del decreto del Presidente della Provincia 10 luglio 2009, n. 10-12/Leg. (Regolamento per il reclutamento dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali (articolo 100 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige dell'11 dicembre 2025, n. 50 - Sez. Gen.).

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige» ai sensi del quale il presidente della provincia emana con proprio decreto i regolamenti deliberati dalla giunta provinciale;

Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo del decreto del Presidente della Repubblica secondo il quale la giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal consiglio provinciale;

Vista la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Legge provinciale sulla scuola);

Visto il decreto del presidente della provincia 10 luglio 2009, n. 10-12/Leg (Regolamento per il reclutamento dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali (art. 100 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5));

Su conforme deliberazione della giunta provinciale n. 1852 di data 28 novembre 2025, con la quale è stato approvato il regolamento avente ad oggetto «Integrazione del decreto del Presidente della Provincia 10 luglio 2009, n. 10-12/Leg (Regolamento per il reclutamento dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali (art. 100 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5))»;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Inserimento dell'art. 12-bis nel decreto del Presidente della Provincia n. 10-12/Leg del 2009

1. Dopo l'art. 12 del decreto del presidente della provincia n. 10-12/Leg del 2009 è inserito il seguente:

«Art. 12-bis (Disposizioni per il reclutamento dei dirigenti negli anni 2025 e 2026). — 1. In alternativa alla procedura prevista dall'art. 2, per gli anni 2025 e 2026 il reclutamento dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali avviene mediante corso-concorso che si articola nelle seguenti fasi procedurali:

- a) una prova di preselezione a risposta multipla;
- b) una prova scritta;
- c) una prova pratica per la verifica delle attitudini a rivestire il ruolo;
- d) un corso di formazione teorica;
- e) una prova orale.

2. La giunta provinciale, con propria deliberazione, approva il bando per l'indizione del corso-concorso e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione e sul sito internet di riferimento della struttura provinciale competente.

3. Il bando del corso-concorso contiene gli elementi previsti dall'art. 4, comma 1, lettere a), b), c), d), e), m), n), o), p), q), r), s) e t) nonché:


a) l'indicazione del numero di candidati da ammettere alla prova scritta;

b) l'indicazione delle materie oggetto della preselezione, della prova scritta, della prova pratica e della prova orale, nonché la determinazione del punteggio massimo conseguibile e del punteggio necessario per il superamento di ciascuna prova, fermo restando quanto previsto dal comma 9 per il calcolo del punteggio complessivo da attribuire al candidato per l'inserimento in graduatoria.

4. La preselezione prevista dal comma 1, lettera a), è effettuata mediante un test a risposta multipla che verte sulle materie specificate dal bando. Espletata la preselezione, la struttura provinciale competente forma una graduatoria secondo l'ordine decrescente del punteggio conseguito da ciascun candidato. Alla prova scritta è ammesso un numero di candidati stabilito dal bando ai sensi del comma 3, lettera a); sono comunque ammessi tutti i candidati risultati pari merito rispetto a quello collocato nell'ultima posizione utile della graduatoria.

5. La prova scritta prevista dal comma 1, lettera b), accerta le conoscenze teoriche e può consistere in un tema oppure in domande a risposta sintetica, che consentano in ogni caso alla commissione esaminatrice di valutare le conoscenze teoriche del candidato nonché le capacità espositive, di analisi, logico-deduttive e argomentative.

6. La prova pratica per la verifica delle attitudini del candidato a rivestire il ruolo prevista dal comma 1, lettera c), consiste in una prova scritta o in una prova orale volta ad accertare le attitudini di *leadership* e di *management*,



la capacità di progettare, attuare e accompagnare il cambiamento, l'orientamento al risultato, le abilità finalizzate a coordinare organizzazioni complesse e a confrontarsi con l'ambiente esterno, l'attitudine alla comunicazione, di promozione delle risorse umane e di motivazione dei collaboratori. Per lo svolgimento della prova pratica la commissione di cui all'art. 7 può essere integrata da un ulteriore membro esperto con competenze in selezione del personale o psicologia del lavoro.

7. I candidati che hanno superato le prove previste dai commi 5 e 6 svolgono un corso di formazione teorica, la cui frequenza è obbligatoria ai fini dello svolgimento della prova orale.

8. La prova orale prevista dal comma 1, lettera e), si svolge al termine del corso di formazione teorica e verte sulle materie specificate dal bando e sugli argomenti sviluppati nel corso di formazione teorica. La prova è finalizzata ad accertare il possesso delle conoscenze e competenze, anche gestionali e organizzative richieste per l'esercizio del ruolo di dirigente delle istituzioni scolastiche e formative. All'interno della prova orale è accertata anche la competenza linguistica del candidato.

9. A conclusione dell'espletamento delle prove previste al comma 1, la commissione esaminatrice forma una graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato derivante dalla somma ponderata dei punteggi assegnati dalla predetta commissione nella valutazione dei titoli, calcolati in base a quanto previsto dall'allegato A, e della prova scritta, della prova pratica e della prova orale, pesati secondo quanto stabilito dal bando e fermo restando il punteggio minimo richiesto per il superamento delle singole prove.

10. La giunta provinciale approva l'operato della commissione esaminatrice e la graduatoria finale e dichiara i vincitori del concorso, secondo l'ordine della graduatoria. Il provvedimento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione nonché all'albo telematico e sul sito internet di riferimento della struttura provinciale competente.

11. Dopo l'immissione in ruolo i dirigenti scolastici neo assunti svolgono un periodo di formazione obbligatoria di natura teorico-pratica durante il periodo di prova.

12. Alla procedura prevista da questo articolo si applicano gli articoli 5, 7 e 13.»

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Non sono presenti allegati parte integrante.

Il Presidente: FUGATTI

26R00008

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 5 agosto 2025, n. 11.

Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027.

(Pubblicata nel Supplemento n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 7 agosto 2025, n. 32 - Sez. Gen.)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica della legge provinciale 20 dicembre 2024, n. 11, «Legge di stabilità provinciale per l'anno 2025»

1. Agli allegati di cui agli articoli 4 e 7 della legge provinciale 20 dicembre 2024, n. 11, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) l'allegato A viene sostituito dall'allegato A1;
- b) l'allegato B viene integrato dall'allegato B1;
- c) l'allegato C viene sostituito dall'allegato C1;
- d) l'allegato E viene integrato dall'allegato E1.


2. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale 20 dicembre 2024, n. 11, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. Per la contrattazione collettiva a livello provinciale è autorizzata, a carico del bilancio provinciale 2025-2027, una spesa massima di 349.494.000,00 euro per l'anno 2025, una spesa massima di 274.494.000,00 euro per l'anno 2026 e una spesa massima di 274.494.000,00 euro per l'anno 2027.»

3. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge provinciale 20 dicembre 2024, n. 11, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. La dotazione dei fondi per la finanza locale di cui all'articolo 1, comma 2, della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, è stabilita come segue:

	2025	230.304.513,68
a) Fondo ordinario (Progr. 1801):	2026	201.538.626,97
	2027	194.396.791,03
	2025	210.604.309,50
b) Fondo per investimenti (Progr. 1801):	2026	168.538.717,17
	2027	142.933.300,72



c) Fondo per ammortamento mutui (Progr. 1801):	2025	11.500.000,00
	2026	7.500.000,00
	2027	5.500.000,00
d) Fondo perequativo (Progr. 1801):	2025	308.800,00
	2026	308.800,00
	2027	308.800,00
e) Fondo di rotazione per investimenti (Progr. 1801):	2025	0,00
	2026	0,00
“	2027.”	0,00

4. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale 20 dicembre 2024, n. 11, è così sostituito:

«1. Alla copertura degli oneri per complessivi 769.992.538,94 euro a carico dell'esercizio finanziario 2025, 239.629.184,86 euro a carico dell'esercizio finanziario 2026 e 937.567.104,52 euro a carico dell'esercizio finanziario 2027 derivanti dall'articolo 4, commi 1 (tabella A) e 3 (tabella C), si provvede con le modalità previste dalla allegata tabella E.

Art. 2.

Stato di previsione dell'entrata

1. Allo stato di previsione dell'entrata di cui all'articolo 1 della legge provinciale 20 dicembre 2024, n. 12, e successive modifiche, sono apportate le variazioni di cui all'annesso allegato A.

2. La copertura costituita da debito autorizzato per l'esercizio 2025 dal comma 2 dell'articolo 1 della legge provinciale 13 marzo 2023, n. 5, dal comma 2 dell'articolo 1 della legge provinciale 26 marzo 2024, n. 1, e dal comma 4 dell'articolo 1 della legge provinciale 20 dicembre 2024, n. 12, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, per complessivi 250.000.000,00 euro, viene ridotta a 0,00 euro. Alla copertura della relativa spesa per investimento si provvede mediante corrispettiva applicazione della quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente.

3. Ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, sono autorizzate spese di investimento dovute all'aumento dei prezzi degli appalti pubblici di lavori, la cui copertura è costituita da debito da contrarre solo per far fronte a esigenze effettive di cassa nella misura di 25.000.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2025 e 55.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2026. Sono, inoltre, autorizzate spese di investimento la cui copertura è costituita da debito da contrarre solo per far fronte a esigenze effettive di cassa nella misura di 125.000.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2026 e di 125.000.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2027.

Art. 3.

Stato di previsione della spesa

1. Allo stato di previsione della spesa di cui all'articolo 2 della legge provinciale 20 dicembre 2024, n. 12, e successive modificazioni, sono apportate le variazioni di cui all'annesso allegato B.

Art. 4.

Aggiornamento degli allegati al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2025 - 2027

1. Per effetto delle variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa derivanti dalla presente legge agli allegati di cui all'articolo 3 della legge provinciale 20 dicembre 2024, n. 12, sono apportate le seguenti modifiche:

- all'allegato C le variazioni di cui all'annesso allegato C;
- all'allegato D le variazioni di cui all'annesso allegato D;
- all'allegato E le variazioni di cui all'annesso allegato E;
- all'allegato F le variazioni di cui all'annesso allegato F;
- l'allegato G è sostituito dall'annesso allegato G;
- l'allegato H è sostituito dall'annesso allegato H;
- l'allegato M è sostituito dall'annesso allegato M;
- l'allegato N è sostituito dall'annesso allegato N;
- l'allegato O è sostituito dall'annesso allegato O;
- l'allegato Q è sostituito dall'annesso allegato Q;
- all'allegato P le variazioni di cui agli annessi allegati 4, 5, 10 e 11.

Art. 5.

Allegati all'assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025 - 2027


1. Sono approvati i seguenti allegati:

- variazione ai residui attivi previsti nel bilancio di previsione 2025 - 2027 a seguito del rendiconto generale per l'esercizio 2024 (allegato SE);
- variazione ai residui passivi previsti nel bilancio di previsione 2025 - 2027 a seguito del rendiconto generale per l'esercizio 2024 (allegato SU);
- nota integrativa all'assestamento al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2025 - 2027;
- allegato 8 - dati d'interesse del Tesoriere.

Art. 6.

Equilibri generali di bilancio

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, con l'approvazione della presente legge si dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio.



Art. 7.

*Modifica della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6
«Disposizioni in materia di finanza locale»*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

«2-bis. Alle città con più di 15.000 abitanti e con funzioni centrali è assegnato un finanziamento aggiuntivo. La dotazione del finanziamento aggiuntivo e i parametri per la definizione delle funzioni centrali sono stabiliti nell'accordo di cui all'articolo 2.

2. Dopo l'articolo 5-bis della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Art. 5-ter (Fondo per investimenti). — 1. A copertura delle spese per investimenti i comuni ricevono annualmente finanziamenti a carico del fondo per investimenti. Queste risorse sono destinate al finanziamento delle opere di cui all'articolo 2 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, e successive modifiche, per le quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 della stessa legge.

2. I finanziamenti vengono concessi sulla base di criteri di fabbisogno ai sensi del comma 3 o per determinate categorie di opere pubbliche ai sensi del comma 5. L'accordo di cui all'articolo 2 disciplina sia i criteri e le modalità per la concessione delle risorse finanziarie sia la suddivisione del fondo.

3. I finanziamenti determinati sulla base di criteri di fabbisogno sono concessi con le seguenti modalità:

a) una quota parte è assegnata ai Comuni annualmente ed erogata d'ufficio mediante trasferimento di fondi;

b) una quota parte è messa a disposizione su istanza dei comuni. L'importo massimo per il quale un comune può presentare domanda è determinato nei limiti della disponibilità del bilancio provinciale con l'accordo di cui all'articolo 2.

4. I criteri di fabbisogno e la loro ponderazione sono stabiliti con l'accordo di cui all'articolo 2 sulla base di indicatori statistici correlati con le missioni del piano dei conti aventi il maggiore volume d'investimento.

5. Il finanziamento di determinate categorie di opere pubbliche avviene mediante bando per la presentazione di progetti. Per l'accesso a tali finanziamenti e per la determinazione del loro ammontare si prendono in considerazione la situazione finanziaria del comune richiedente e i finanziamenti spettanti ai sensi del comma 3. I criteri di valutazione della situazione finanziaria sono stabiliti dalla Giunta provinciale, sentito il Consiglio dei Comuni. La valutazione tecnico-amministrativa delle domande è affidata a una commissione tecnica paritetica. La destinazione dei finanziamenti alle diverse categorie di opere pubbliche e la composizione della commissione sono stabilite nell'accordo di cui all'articolo 2.

6. Tramite il fondo per investimenti possono essere assegnate ai comuni, alle comunità comprensoriali

e ai consorzi di comuni risorse finanziarie per progetti speciali. I criteri per queste assegnazioni sono disciplinati dall'accordo di cui all'articolo 2.

3. Le modifiche apportate dal presente articolo alla legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Art. 8.

*Modifica della legge provinciale 7 aprile 1997, n. 5,
«Interventi della Provincia autonoma di Bolzano per il sostegno di rifugi alpini»*

1. Nella lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale 7 aprile 1997, n. 5, e successive modifiche, la parola: «ampliamento,» è soppressa.

Art. 9.

*Modifica della legge provinciale 16 luglio 2018, n. 11,
«Misure di prevenzione e di intervento concernenti i grandi carnivori. Attuazione dell'articolo 16 della direttiva 92/43/CEE»*

1. Nel comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale 16 luglio 2018, n. 11, le parole: «alle specie *Ursus arctos* e *Canis lupus*» sono sostituite dalle parole «alla specie *Ursus arctos*» e le parole «dette specie» sono sostituite dalle parole: «detta specie».

Art. 10.

*Modifica della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14,
«Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia»*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi 2-bis, 2-ter e 2-quater:


«2-bis. Con decreto del Presidente della Provincia, acquisiti i pareri dell'Osservatorio faunistico provinciale e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), che valutano la sussistenza dello stato di conservazione soddisfacente ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 92/43/CEE possono essere disposti prelievi, in conformità alla normativa dell'Unione europea e agli accordi internazionali, per le specie animali elencate nell'allegato V della direttiva che non sono comprese nell'elenco di cui al comma 1.

2-ter. I prelievi di cui al comma 2-bis sono disposti tenendo conto delle seguenti finalità:

a) la tutela della biodiversità e delle produzioni zootecniche;

b) la tutela della pubblica incolumità.

2-quater. La Provincia autonoma di Bolzano rende disponibili tutte le informazioni necessarie affinché lo Stato possa adempiere ai suoi obblighi di comunicazione nei confronti della Commissione europea.



Art. 11.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la lettera *f)* del comma 1 e il comma 2 dell'articolo 3 della legge provinciale 7 aprile 1997, n. 5, e successive modifiche;

b) la lettera *a)* del comma 6 dell'articolo 13, della legge provinciale 23 dicembre 2010, n. 15;

c) il comma 2 dell'articolo 11 della legge provinciale 7 aprile 2014, n. 1;

d) il comma 4 dell'articolo 44-*bis* della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche;

e) il comma 3 dell'articolo 17 della legge provinciale 3 gennaio 2020, n. 1;

f) il comma 4 dell'articolo 18 della legge provinciale 9 gennaio 2023, n. 1.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2026 sono abrogate anche le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 5-*bis* della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche;

b) gli articoli 3 e 5 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, e successive modifiche.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)* e *f)*, quantificati in 6.129.543,60 euro per l'anno 2025, in 15.323.859,00 euro per l'anno 2026 e in 15.323.859,00 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2025-2027.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 5 agosto 2025

La Vicepresidente della Provincia: PAMER

(Omissis).

25R00314



**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024**

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52) *	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 6 0 5 2 3 *

€ 1,00

